



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

Determinazione N. 388 di data: 13.11.2020
del servizio affari generali

Oggetto: Comodato d'uso di locali presso la casa sociale di Darzo all'associazione MINIERE DARZO associazione di promozione sociale.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **treddici** del mese di **novembre**

La sottoscritta **Claudia Zanetti**

VISTA la delibera della giunta comunale n. 10 del 19.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Comune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo (capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione

OGGETTO: Comodato d'uso di locali presso la casa sociale di Darzo all'associazione MINIERE DARZO associazione di promozione sociale.

Il Responsabile del servizio affari generali

PREMESSO che l'associazione *MINIERE DARZO associazione di promozione sociale*, nata con lo scopo di svolgere azioni dirette a promuovere e a favorire la conoscenza della storia dell'epopea dell'industria mineraria di Darzo e delle zone limitrofe, unitamente al recupero della memoria e del patrimonio materiale e immateriale ad essa correlato e all'istituzione del parco geominerario, ha in comodato d'uso gratuito a scopo di sede sociale e magazzino, due stanze presso la casa sociale di Darzo, concesse con contratto rep. atti privati 928/2011, in scadenza il 13 novembre 2020;

VISTA la lettera pervenuta al protocollo n. 9948 del 15/10/2020, con la quale l'associazione MINIERE DARZO associazione di promozione sociale, chiede di riavere in comodato d'uso i locali già concessi da utilizzare quale sede e magazzino collocati a piano secondo e piano terra presso la casa sociale di Darzo;

CONSIDERATO che :

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 all'art. 14 disciplina la partecipazione popolare e testualmente recita: *I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.*;

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14 luglio 1994 e s.m. l'art. 2, comma 9 prevede che il Comune *Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e al comma 11 prevede che valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.*

DATO ATTO che il Sindaco, considerati gli scopi statuari dell'Associazione e valutati la qualità e valore sociale dell'attività che la stessa si prefigge, ha espresso il parere favorevole alla concessione in comodato d'uso gratuito dei locali richiesti, con riserva di utilizzo da parte del Comune previo preavviso e da concordare con l'Associazione;

VISTO l'art. 9 comma 1 lettera b) del "regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini" ove è previsto che "il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione fra i cittadini mediante la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari";

RICHIAMATO l'art. 8 del "regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni e per l'utilizzo di impianti comunali e scolastici" ove è previsto che il comune nei limiti delle disponibilità e in ragione delle necessità assegna in uso gratuito i locali da adibire a sede per lo svolgimento della loro attività alle associazioni, cooperative sociali, comitati e enti iscritti all'albo comunale e che uno stesso locale potrà essere assegnato a più associazioni favorendo intese sull'utilizzo secondo modalità e tempi che non arrechino disturbi reciproci;

DATO ATTO che l'art. 10 comma 3 del citato regolamento per la concessione delle sedi prevede

che nel caso di assegnazioni di unità immobiliari autonome ad unica associazione questa di norma è tenuta a intestare a proprio nome la titolarità delle utenze delle forniture a rete;

CONSIDERATO che i locali in parola non hanno utenze separate rispetto al resto dell'edificio e che pertanto nella fattispecie non è possibile intestare le stesse al comodatario ma che comunque il Comune si riserva di chiedere un rimborso forfetario delle spese sostenute in base a parametri che si andranno a definire;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 11 del regolamento la concessione dei locali potrà essere revocata in qualsiasi momento dal sindaco in caso di necessità di pubblico interesse o nel caso siano venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui è stata data;

VISTO lo schema di contratto di comodato di un locale a piano secondo e locale a piano terra preventivamente sottoscritto per presa visione e accettazione dalla Presidente e restituito in data 11 novembre 2020 al prot. 10958;

DATO ATTO che le spese inerenti e conseguenti l'atto saranno sostenute dal comodatario;

VISTO il regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 25.06.1998;

VISTO il regolamento per la concessione delle sedi alle associazioni e per l'utilizzo di impianti comunali e scolastici approvato con delibera consigliere n. 11 del 29.03.2001 e in particolare il Titolo II Capo I;

determina

- 1.- di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso di due locali presso la casa sociale di Darzo all'associazione MINIERE DARZO associazione di promozione sociale, da utilizzare come sede e magazzino per lo svolgimento delle attività previste nello statuto, nella bozza allegata al presente provvedimento che, già vistato per presa visione e accettazione dal presidente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.- di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto saranno assunte a carico dell'associazione MINIERE DARZO associazione di promozione sociale;
- 3.- di dare atto che compete al sottoscritto funzionario la firma del contratto di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 3 del regolamento comunale di contabilità.

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile dell'ufficio segreteria
dott.ssa Claudia Zanetti
(firmato digitalmente)

VISTO!

- ☐ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità.
- ☒ Non necessita l'attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli
(firmato digitalmente)
